

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2019)

- **Vista** la DGR n. 1697 del 10/12/2018 che approva i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo Regionale per le non Autosufficienze a favore dell'intervento " Anziani" e delle "Disabilità gravissime" - Annualità 2018.

L'intervento è rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, residenti (e domiciliati) nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 (Fano – Ente Capofila, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche) che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.

- **Vista** la delibera del Comitato Sindaci n. 6 del 21.03.19, avente ad oggetto: D.G.R. 1697/2018 – Fondo per gli Anziani Non Autosufficienti – Riparto annualità 2019 e Avviso Pubblico per l'erogazione dell'Assegno di Cura annualità 2019 .

SI RENDE NOTO

che verrà redatta una graduatoria per l'erogazione di n. 133 ASSEGNI DI CURA a favore di soggetti ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, di importo pari ad € 200,00 mensili, per la durata di un anno (12 mesi).

1. REQUISITI di ACCESSO

Al momento della presentazione della domanda, la persona anziana assistita deve:

- a) aver compiuto i 65 anni di età.
- b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità).
- c) di avere ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (*non sono ammesse a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento*) vige, in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura.
- c) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS VI (non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali).

In caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.

- d) usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'Assistente Sociale di riferimento assieme all'UVI.

Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistenti familiari private, le stesse:

1. *devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro da allegare al patto di assistenza domiciliare unitamente alla ricevuta dell'ultimo pagamento trimestrale all'Inps, pena la decadenza dal beneficio).*
2. *sono tenute a iscriversi all'elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR n.118/09) gestito presso il Centro per l'impiego, l'Orientamento e la formazione (CIOF). L'iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio coincidente con la data di stipula del Patto per l'assistenza.*

2. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda:

- a) **l'anziano stesso**, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita.
- b) **i familiari o soggetti delegati.**
- c) **il soggetto incaricato alla tutela dell'anziano** (amministratore di sostegno, tutore,curatore) in caso di

incapacità temporanea o permanente.

La domanda dovrà essere presentata

DAL 01.04.2019 - AL 30.04.2019

Faranno fede:

il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo del Comune di residenza ovvero la data di trasmissione della pec se inviata in formato digitale.

Non si accetteranno domande pervenute dopo tale data.

Le **DOMANDE** per accedere alla graduatoria degli aventi diritto all'assegno di cura, dovranno essere redatte su apposito modello e pervenire secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano, nei rispettivi orari di apertura al pubblico nei rispettivi uffici protocollo del Comune di residenza.
- tramite raccomandata A/R, ma farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio protocollo del Comune di residenza.
- tramite pec con firma digitale sul modulo di domanda.

I Comuni dell'ATS n. 6 non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all'avviso pubblico presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con data di spedizione oltre il termine previsto dal presente avviso le domande consegnate a mano all'Ufficio Protocollo oltre il termine previsto dal presente avviso, nonché le pec inviate successivamente alla scadenza.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, a pena di esclusione:

1. copia di un **documento di riconoscimento** del richiedente e dell'anziano potenziale beneficiario dell'assegno in corso di validità.

2. copia della **certificazione attestante sia il riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% sia dell'indennità di accompagnamento**. Al riguardo:

- se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. *copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure copia di successiva comunicazione dell'INPS da cui si evince il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento*).

- se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell'indennità di accompagnamento prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

3. dichiarazione ISEE (Ordinario), in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, riferita al nucleo familiare in cui è presente l'anziano non autosufficiente.

Se l'intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare, il modello di domanda dovrà inoltre essere corredata da:

- copia del Contratto di lavoro individuale dell'Assistente Familiare.
- documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dell'Assistente Familiare all'Elenco Regionale gestito dai CIOF o dichiarazione attestante che l'adempimento sarà GARANTITO entro 12 mesi dalla concessione del contributo coincidente con la data di stipula del Patto per l'Assistenza.

I residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale VI possono reperire il bando e la modulistica

per la presentazione della domanda:

1. in formato elettronico, tramite il sito internet dei rispettivi Comuni e tramite il sito www.ambitofano.it.
2. in formato cartaceo, presso i Comuni di residenza e gli uffici dell'ATS 6.

3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'entità dell'assegno di cura è pari a € **200,00 mensili, con decorrenza dalla data di stipula del Patto per l'Assistenza** e viene concesso per la durata di 12 mesi, (salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo punto 4).

L'erogazione dell'assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse disponibili, con cadenza quadrimestrale entro il mese successivo al periodo di riferimento, previa verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni da parte dei Comuni di residenza del beneficiario.

In presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al punto 1, viene concesso un massimo di due assegni, utilizzando come titolo di precedenza l'età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell'Assistente Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.

L'erogazione dell'assegno potrà avvenire tramite: **accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale**, i cui estremi (IBAN) saranno dichiarati in fase di domanda.

E' autorizzato a riscuotere l'assegno:

1. nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere, l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata.
2. nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l'anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale; in alternativa, l'anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

SI PRECISA CHE NON SARA' POSSIBILE PROCEDERE CON L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI TITOLARI DI CONTO CORRENTE POSTALE ASSOCIATO A LIBRETTO CON ABI 07601 E CAB 03384.

4. DECADENZA/SOSPENSIONE BENEFICIO

L'assegno di cura decade nei seguenti casi:

- inserimento permanente in struttura residenziale.
- venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento.
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti con il destinatario del contributo nell'ambito del *Piano di Assistenza Individualizzato* e del *Patto per l'Assistenza*.
- rinuncia scritta del beneficiario.
- decesso del beneficiario: in questo caso il contributo verrà riparametrato sulla base dei giorni di titolarità maturata del diritto alla corresponsione.

L'assegno di cura viene sospeso:

- in caso di inserimento temporaneo presso strutture ospedaliere in strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al *Patto per l'assistenza* venga meno durante il periodo di ricovero. In questo caso il contributo verrà riparametrato sulla base dei giorni di titolarità maturata del diritto alla corresponsione.

5. INCOMPATIBILITA' CON ULTERIORI ANALOGHI BENEFICI

L'assegno di cura di cui al presente avviso è incompatibile:

- con il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni.
- con gli interventi del Progetto Home Care Premium effettuato dall' INPS .
- con gli Interventi di Assistenza domiciliare Indiretta indirizzata ai soggetti over 65 in situazione di "Particolare Gravità" e agli interventi concernenti la "Disabilità Gravissima".

In caso di decadenza si procederà allo scorrimento in graduatoria con decorrenza dalla data di stipula del patto assistenziale.

Gli anziani beneficiari degli interventi sopra indicati **possono presentare** domanda per l'accesso alla graduatoria dei destinatari dell'assegno di cura per anziani non autosufficienti, ma qualora successivamente all'approvazione della graduatoria rientrano tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente previa rinuncia degli interventi ritenuti incompatibili.

6. PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO

Ciascun Comune effettua l'istruttoria delle domande ricevute e con atto del proprio Dirigente determina l'elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all'Ambito Territoriale Sociale.

Il Coordinatore dell'ATS 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria di Ambito stilata secondo l'ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano. La graduatoria avrà validità di n.12 mesi, dalla data di sottoscrizione del "Patto per l'Assistenza" da parte del Coordinatore d'Ambito .

Pertanto, l'approvazione della graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà infatti subordinato alla visita domiciliare dell'Assistente Sociale del Comune di residenza, alla verifica della idoneità assistenziale e alla sottoscrizione del "Patto di assistenza domiciliare", nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso.

Il "Patto di assistenza domiciliare" dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura, ad iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* gestito c/o i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio coincidente con la data di sottoscrizione del Patto.

7. CONTROLLI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e determina la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi .

L'ATS VI effettuerà i dovuti controlli, con riferimento ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse a contributo, con la modalità di sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche ammesse a contributo a partire dalla seconda domanda e fino all'ultima, con un intervallo di n.10 pratiche).

Pertanto gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Si precisa inoltre che il beneficiario o i suoi familiari dovranno comunicare all'ATS 6 nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale Sociale n. VI lo richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell'assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, decesso ,ecc).

8. INFORMAZIONI

Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a:

- Ambito Territoriale Sociale 6, Sant'Eusebio 32 – 61032 Fano, tel. 0721 887482 – 0721 887310.
- Presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6.
- I moduli per la presentazione della domanda potranno essere reperiti:
 - a. scaricandoli dal sito internet del Comune di residenza o dell'ATS VI (www.ambitofano.it)
 - b. presso gli uffici Servizi Sociali dei Comuni.
 - c. presso i Sindacati e Patronati.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura

amministrativa conseguente al presente avviso compete:

1. al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza con riferimento alla fase di ricezione e ammissione delle domande, le visite domiciliari e la verifica periodica del mantenimento dei requisiti;
2. all'ATS 6 - Dirigente F.F. la fase relativa alla predisposizione ed approvazione della graduatoria unica di Ambito ed agli adempimenti successivi finalizzati all'erogazione del contributo.

10. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alle Deliberazione di Giunta Regionale n. 1697 del 10/12/2018.

L'erogazione dell'assegno di cura, di cui al presente avviso, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

Fano 25.03.2019

**IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Pietro Celani**

Informativa D.Lgs. 196/03 art.13 (privacy)

Titolari del trattamento: Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell'ATS n. 6 per l'intera banca dati, i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

Responsabili del trattamento: Dirigente F.F. per la banca dati di tutto l'ATS6 ed i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni.

Incaricati: i dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all'ATS. n. 6 e gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni.

Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L. 328/2000; L. 296/2006).

Modalità: il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione: i dati verranno utilizzati dagli Uffici dell'ATS n. 6 e dai Servizi Sociali dei Comuni e verranno comunicati ai Servizi Finanziari del Comune di Fano, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche e agli Enti autorizzati anche per le verifiche in merito ai requisiti.

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alla sede del Comune di residenza.

Sito: www.ambitoano.it.

Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8.

Amministrazioni competenti. Comuni di: *Comuni di Fano ente capofila ATS 6, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche.*

Oggetto del procedimento Delibera di Giunta Regionale n. 1697 del 10/12/2018 concernente: *Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze.*

Responsabile del procedimento: Per la fase relativa alla ricezione e all'ammissione delle domande, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza;

Per la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi, il Dirigente F.F., in qualità di Ente Capofila dell'ATS 6.

Inizio e termine del procedimento: l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo dei Comuni, della presente domanda; i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

Inerzia dell'Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di legge.

Ufficio: in cui si può prendere visione degli atti c/o il Servizio Sociale del Comune di residenza e Ufficio di coordinamento dell'ATS 6 negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.